



PROCESSO VERBALE ADUNANZA LX

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

12 ottobre 2010

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 12 del mese di ottobre duemiladieci, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale, Benedetto BUSCAINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso dell'8 ottobre 2010 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Giovanni CORDA - Ivano CORAL - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Bruno MATOLA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Vilmo CHIAROTTO - Eugenio GAMBETTA - Nadia LOIACONI - Claudia PORCHIETTO - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Ugo PERONE - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Piergiorgio BERTONE - Mariagiuseppina PUGLISI.

Commissione di scrutinio: Gerardo MANCUSO - Franco PAPOTTI - Pasquale VALENTE.

(Omissis)

**OGGETTO: Costituzione della Fondazione di partecipazione per ITS - Istituto Tecnico Superiore "Per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione". Bozza di atto costitutivo e statuto. Versamento della quota a titolo di patrimonio. Approvazione.
(U.I. Euro 20.000,00)**

N. Protocollo: 36822/2010

Il Presidente del Consiglio, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore D'Ottavio, a nome della Giunta (8/10/2010) ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visti:

- il D.lgs. 112/98, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alla Regione e agli Enti locali", che ha dato attuazione alla L. 59/97, riconoscendo alle Regioni - attraverso la delega (art. 138) - e alle Province e Comuni - attraverso l'attribuzione (art. 139) - compiti e funzioni in precedenza dello Stato, specificamente la programmazione dell'offerta integrata tra istruzione e formazione professionale e la programmazione della rete scolastica;
- la Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
- la L. n. 40 del 2/4/2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" riportante all'art. 13 le disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;
- il Decreto Ministro Pubblica Istruzione del 25/01/2008 in materia di organizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore e recante le linee guida per la costituzione degli istituti tecnici superiori;
- la Legge 26 febbraio 2010, n. 25 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», art 7 c 5 quater;
- l'intesa Conferenza unificata del 23/10/2010 sancita in merito al riparto del contributo ministeriale tra le Regioni per l'istruzione tecnica superiore

Visti inoltre:

- la L. R. 13 aprile 95, n. 63 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale"
- il Decreto Interministeriale n. 436 del 31/10/2000 "Regolamento attuativo dell'articolo 69 Legge 144/99";
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale";
- il DPR 10 febbraio 2000, n. 361, articolo 1;

Premesso che nel sopra citato DPCM 25/01/2008 si stabilisce che:

- 1) per contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei, la riorganizzazione dell'istruzione tecnica superiore si realizza perseguendo gli obiettivi di:
 - a) rendere più stabile e articolata l'offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori;
 - b) rafforzare l'istruzione tecnica e professionale nell'ambito della filiera tecnica e scientifica attraverso la costituzione degli istituti tecnici superiori di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2;
 - c) rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica, il sistema della formazione professionale nell'ambito dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/2007;

d) promuovere l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie;
e) sostenere l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;
f) sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;

- 2) le Regioni adottano per ogni triennio i piani territoriali di intervento con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività in linea con i parametri europei. Tali piani sono oggetto di concertazione istituzionale, anche sulla base delle proposte formulate dalle Province, con riferimento ai loro piani di programmazione;
- 3) le regioni stabiliscono la misura delle risorse finanziarie messe a disposizione, pari ad almeno il 30% del contributo del Ministero della pubblica istruzione, dando indicazione dei criteri di selezione delle candidature per la costituzione degli istituti tecnici superiori;
- 4) gli istituti tecnici e gli istituti professionali sono fondatori degli Its e ne costituiscono le istituzioni di riferimento; gli Its acquistano la personalità giuridica e sono sottoposti al controllo sull'amministrazione da parte del Prefetto della provincia in cui ha sede legale l'Its;

Preso atto che:

- con DGR n 40-522 del 04/08/2010, la Regione Piemonte ha stabilito la costituzione in istituti tecnici superiori di tre poli formativi IFTS, dei quali due attualmente operanti nella provincia di Torino: "innovazione e aerospazio" con l'istituto tecnico Grassi soggetto capofila e "polo per l'innovazione e la formazione nell'ICT" con l'istituto tecnico Pininfarina soggetto capofila;
- con comunicazione del 18/09/2010 l'istituto tecnico Pininfarina invita la Provincia di Torino ad aderire in qualità di socio fondatore nella fondazione di partecipazione, con riferimento alla composizione prevista dalle linee guida allegate al citato DPCM 25/01/2008 e allo standard organizzativo minimo;

Vista inoltre la proposta di statuto della costituenda Fondazione - elaborata sulla base delle indicazioni ministeriali e soggetta al controllo da parte della Prefettura di Torino - e lo schema di Atto Costitutivo.

Preso atto che, secondo le linee guida allegate al citato DPCM:

- la Fondazione opererà senza fini di lucro - come risulta dall'art. 1 dello Statuto - e non potrà distribuire utili;
- gli obiettivi - previsti nello schema di statuto, sulla base di piani triennali, saranno i seguenti:
• assicurare, con continuità, l'offerta di istruzione e formazione di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
• sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
• sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
• diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
• stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori

- i soggetti fondatori degli istituti tecnici superiori saranno, quale standard organizzativo minimo, i seguenti:

- un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'articolo 13 della legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione;
- una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione;
- una impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore;
- dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica;
- un Ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana).

- il patrimonio della fondazione di partecipazione sarà composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

All'atto della costituzione, i Soci Fondatori, in quanto sottoscrivano effettivamente l'Atto costitutivo (all A) saranno i seguenti:

- ITIS Pininfarina, quale istituto di riferimento
- Compagnia di San Paolo
- Politecnico di Torino
- Provincia di Torino
- Immaginazione e Lavoro soc. coop.
- Fondazione "Piazza dei Mestieri"
- Enarmonia

La struttura interna della costituenda Fondazione prevede, come meglio specificato nell'allegato Statuto, i seguenti organi:

o il Consiglio di indirizzo

o la Giunta esecutiva

o il Presidente

o il Comitato tecnico-scientifico

o l'Assemblea di partecipazione

o il Revisore dei conti

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Valutata positivamente l'iniziativa in oggetto per le possibili ricadute sul sistema produttivo locale attraverso la formazione di tecnici superiori in linea con i fabbisogni professionali espressi dal sistema produttivo;

Considerato che, a fronte di quanto sopra esposto, l'offerta di istruzione prevista debba considerarsi necessaria per l'incremento di profili di competenze tecniche ad alta

specializzazione nel mercato del lavoro locale, favorendo in tal modo l'occupabilità e il potenziale competitivo delle imprese operanti nel settore produttivo;

Visto il piano esecutivo di gestione che assegna al Servizio NB2 l'obiettivo di programmazione del sistema educativo e di istruzione (ob. 528/2010, con riferimento al risultato 8);

Ritenuto pertanto di partecipare alla costituzione della Fondazione "Istituto tecnico superiore per le tecnologie della informazione e della comunicazione", in qualità di socio fondatore, conferendo a titolo di patrimonio la somma complessiva di euro 20.000,00;

Visto lo schema di Atto costitutivo e di Statuto della costituenda Fondazione "Istituto tecnico superiore per le tecnologie della informazione e della comunicazione", allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali;

Dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per la costituzione della Fondazione in oggetto in quanto l'attività dalla stessa espletata sarà diretta alla realizzazione di servizi di interesse generale oltretutto necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) l'assunzione di nuove partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 e che tale delibera deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti;

Rilevato che la fattispecie in commento non costituisce processo di esternalizzazione di servizi provinciali e pertanto non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 3, commi 30 e 31 della sopra citata Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), che prevedono e disciplinano il caso di costituzione o assunzione di partecipazioni in società o enti da parte delle amministrazioni pubbliche, anche a seguito di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, in cui si adottino provvedimenti di trasferimento delle risorse umane;

Visto l'art. 42, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Sentite la 3a e la 7a Commissione Consiliare Permanente nella seduta congiunta dell'11.10.2010;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dei Responsabili dei Servizi interessati e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la costituzione della Fondazione "Istituto tecnico superiore per le tecnologie della informazione e della comunicazione" e di aderire in qualità di socio fondatore, nel rispetto delle prerogative e dei vincoli previsti dalle norme, dallo statuto e dall'atto costitutivo, allegati alla presente deliberazione;
2. di ritenere le attività della costituenda Fondazione, in ragione delle motivazioni esposte in premessa, strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della

Provincia considerando, altresì, i servizi che saranno prodotti di interesse generale nell'ambito del livello di competenza provinciale;

3. di dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per la costituzione della Fondazione in oggetto;
4. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, gli schemi di Atto costitutivo e di Statuto della costituenda Fondazione allegati rispettivamente sotto le lettere "A" e "B";
5. di autorizzare il Presidente della Provincia di Torino, o suo delegato, a stipulare l'Atto costitutivo ed ad apportare allo stesso le eventuali modifiche, integrazioni e variazioni di carattere formale e di modesto contenuto che si rendessero necessarie per esigenze formali o di legge (in particolare per quanto attiene alla composizione della Giunta Esecutiva) da parte del notaio rogante;
6. di autorizzare il Presidente della Provincia di Torino a nominare, in via transitoria e nelle more dell'espletamento delle procedure per addivenire alle nomine in attuazione della relativa deliberazione di indirizzi approvata dal Consiglio Provinciale in data 13 ottobre 2009 prot. n. 38675, un membro della Giunta esecutiva della costituenda Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 dello schema di Statuto allegato;
7. di partecipare, in qualità di socio fondatore, alla costituenda Fondazione con un apporto complessivo di euro 20.000,00, a titolo di patrimonio, ai sensi dell'art. 4 dello schema di Statuto allegato;
8. di applicare la spesa di euro 20.000,00 all'intervento n. 2090209 del Bilancio di Previsione 2010 e al capitolo n. 11398 del PEG 2010 rinviando la relativa liquidazione a successivo provvedimento del dirigente competente; (ovvero 15000 su 2090209 + 5000 su 7735 nb2)
9. di prendere atto che le spese relative e conseguenti alla costituzione della Fondazione saranno a carico di quest'ultima, sulla base dei finanziamenti di cui all'art. 12 del DPR 25/01/2008 e che questi sono previsti per il 2010/2012 nella misura di euro 300.000 complessivi (integrati dal co-finanziamento regionale, stabilito al minimo al 30%);
10. di dare atto che la fattispecie in commento non costituisce processo di esternalizzazione di servizi provinciali e pertanto non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 3, commi 30 e 31 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Finanziaria 2008);
11. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008).



(Segue l'illustrazione dell'Assessore D'Ottavio per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)

~~~~~

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Costituzione della Fondazione di partecipazione per ITS - Istituto Tecnico Superiore “Per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. Bozza di atto costitutivo e statuto. Versamento della quota a titolo di patrimonio. Approvazione. (U.I. Euro 20.000,00)**

N. Protocollo: 36822/2010

Non partecipa al voto = 1 (Albano)

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzazione di sistemi elettronici:

|          |   |    |                                       |
|----------|---|----|---------------------------------------|
| Presenti | = | 35 |                                       |
| Astenuti | = | 4  | (Corda - Pianasso - Pino - Rabellino) |
| Votanti  | = | 31 |                                       |

Favorevoli 31

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Bonansea - Cavaglià - Cerchio - Coral - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Giacometto - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Matola - Papotti - Perna - Pomponio - Romeo - Ruffino - Saitta - Sammartano - Surra - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La deliberazione risulta approvata.**

~~~~~

Il **Presidente del Consiglio**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	35	
Astenuti	=	3	(Albano - Corda - Pianasso)
Votanti	=	32	

Favorevoli 32

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Bonansea - Cavaglià - Cerchio - Coral - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Giacometto - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Matola - Papotti - Perna - Pino - Pomponio - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Surra - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale
F.to B. Buscaino

Il Presidente del Consiglio
F.to S. Bisacca

Allegato A

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE

"Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie della informazione e della comunicazione"

con sede in Torino

REPUBBLICA ITALIANA

Addì

In Torino, nel mio studio, Corso Matteotti numero 42.

Davanti a me, Francesca CILLUFFO, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo;

alla presenza di

testimoni noti e richiesti aventi i requisiti prescritti dalla legge come essi confermano;

sono presenti i signori:

I suddetti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo,

premettono che

- con D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 sono state dettate le linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori, in attuazione della Legge 17 maggio 1999 n. 144 istitutiva del sistema di Istruzione e

Formazione Tecnica Superiore (IFTS);

- nell'ambito di tale riorganizzazione, si deve addivenire alla costituzione di Fondazione di Partecipazione, di diritto privato, riconoscibili quali Istituti Tecnici Superiori (ITS) su tutto il territorio nazionale;

- i soggetti Fondatori devono essere almeno:

= un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, in relazione all'articolo 13 della Legge numero 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella Provincia della sede della Fondazione;

= una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia di sede della Fondazione;

= un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico-superiore;

= dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica;

= un ente locale;

- gli enti e le società che intervengono al presente atto, attraverso le proprie strutture, soddisfano gli standard organizzativi minimi previsti dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e relative linee guida;

- gli enti e le società che intervengono al presente atto costitutivo di Fondazione intendono dotare la medesima di beni e attività necessarie per l'avvio della sua attività;

- la Fondazione si struttura come Fondazione di Partecipazione in aderenza alle linee guida di cui al D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 con le integrazioni e gli adattamenti statutari resisi opportuni per la specificità dei rapporti tra i Fondatori e gli eventuali successivi partecipanti.

Tutto ciò premesso

convengono e stipulano quanto segue:

1) - Tra

costituita una Fondazione di partecipazione denominata "Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie della informazione e della comunicazione".

2) - La Fondazione ha sede in Torino (TO)

e sedi operative e di erogazione dei corsi nelle Province di Novara e Torino.

3) - La Fondazione è costituita a tempo indeterminato ed è retta dalle norme contenute in questo atto e nello statuto composto di 21 (ventuno) articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "....." per formarne parte integrante, omissane la lettura per dispensa dei comparenti.

4) - La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di percorsi di istruzione e formazione superiore per tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei

lavoratori.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, orientamento, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

5) - Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il

Patrimonio iniziale della Fondazione viene costituito dai Fondatori come segue:

6) - I comparenti convengono di nominare Presidente della Fondazione

I comparenti convengono altresì che i componenti del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva siano nominati entro il termine di

7) - Al Presidente della Fondazione come sopra designato viene conferito espresso mandato per compiere tutte le attività e le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento della Fondazione come persona giuridica e per apportare le eventuale modifiche, aggiunte o soppressioni all'atto costitutivo ed allo Statuto allegato resisi all'uopo necessarie su richiesta delle autorità competenti, previa consultazione con i Fondatori.

8) - Il primo esercizio della Fondazione terminerà al 31 dicembre dell'anno in cui verrà effettuato il riconoscimento giuridico della Fondazione.

9)- Per quanto non espressamente disposto dallo statuto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, al D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 e dalle altre norme vigenti in materia.

10) - Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto su fogli dei quali occupa pagine e da me letto in presenza de testimoni, ai comparenti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono, unitamente agli

stessi testimoni, alle ore

Allegato B

ITS per le tecnologie della informazione e della comunicazione

Statuto

Art. 1 - Costituzione

È costituita una Fondazione denominata "Istituto tecnico superiore per le tecnologie della informazione e della comunicazione" con sede a Torino.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.

Art. 2 - Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di percorsi di istruzione e formazione superiore per tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;

- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, orientamento, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

L'ammontare del patrimonio è pari a € 100.000 così conferiti:

- Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo 60.000 euro
- Provincia di Torino 20.000 euro
- Fondazione "Piazza dei Mestieri" 10.000 euro
- Enarmonia 10.000 euro

Art. 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni

strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Le eventuali perdite di gestione saranno coperte dai soci fondatori in proporzione al loro conferimento iniziale.

Art. 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

= Fondatori

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

- Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo
- Politecnico di Torino
- Provincia di Torino
- Istituto Tecnico Industriale Statale Pininfarina
- Immaginazione e Lavoro soc. coop.
- Fondazione "Piazza dei Mestieri"
- Enarmonia

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o associazioni che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

= Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;

2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;

3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 8 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, dei punti/voto assegnati, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo
- la Giunta esecutiva
- Il Presidente
- il Comitato tecnico-scientifico
- l'Assemblea di partecipazione

- il Revisore dei conti

Art. 10 - Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Il Consiglio di indirizzo dura in carica un triennio.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;
- nomina due componenti della Giunta esecutiva;
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- nomina il Revisore dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, dei punti/voti assegnati, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione;
- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;
- eventuali modifiche del presente Statuto;

Con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei punti/voto assegnati, delibera:

- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio di Indirizzo con le seguenti regole:

= il 90% dei punti/voto è attribuito ai membri rappresentanti i Fondatori ed il restante 10% tra i partecipanti come determinato dal Consiglio di indirizzo in sede di ammissione;

= i punti voto spettanti ai Fondatori che hanno promosso la fondazione sono suddivisi secondo il seguente schema:

Soggetti Fondatori	Punti/voto percentuale	Totale
Fondazioni di erogazione	30	
Compagnia di San Paolo	30	
Organismi formativi e istituzioni scolastiche		20
Immaginazione e lavoro	10	
Pininfarina	10	
Imprese e loro associazioni	20	
Enarmonia	10	
Fondazione Piazza dei Mestieri	10	
Università e Politecnico	10	
Politecnico	10	

Enti locali	10
Provincia di Torino	10

Il Consiglio di indirizzo si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati.

In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del sessanta per cento dei punti/voti assegnati.

Salvo che lo Statuto non determini diversamente, le deliberazioni del Consiglio di indirizzo sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei punti/voto presenti alla riunione.

Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno sei giorni di preavviso, ovvero tramite posta elettronica o fax nel caso in cui il destinatario abbia indicato i relativi dati e dichiarato di ritenere valide tali modalità di comunicazione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, posta elettronica o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

In caso di modifiche nei Fondatori approvata dal Consiglio di Indirizzo ai norma del presente statuto, i punti voto saranno ripartiti diversamente all'interno della tipologia di riferimento, nel rispetto dei criteri adottati per la distribuzione all'atto della costituzione della Fondazione e sempre nel rispetto del limite del 30% per le Fondazioni di Erogazione e del 10% per gli altri soggetti appartenenti alla tipologia dei fondatori

Art. 11 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 12 - Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da dieci membri di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione. I soci fondatori, presenti alla stesura del presente atto, fanno parte di diritto della Giunta esecutiva.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno sei giorni di preavviso, ovvero tramite posta elettronica o fax nel caso in cui il destinatario abbia indicato i relativi dati e dichiarato di ritenere valide tali modalità di comunicazione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, posta elettronica o telefax inviato con tre giorni di

preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 14 - Assemblea di partecipazione

È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva. Per il quorum si fa riferimento all'articolo 10.

È presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

L'Assemblea di partecipazione è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno sei giorni di preavviso, ovvero tramite posta elettronica o fax nel caso in cui il destinatario abbia indicato i relativi dati e dichiarato di ritenere valide tali modalità di

comunicazione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, posta elettronica o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Art 15 - Remunerazione delle cariche

Tutte le cariche di cui all'articolo 9 sono da intendersi a titolo gratuito.

Art. 16 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Art. 17 - Controllo sull'amministrazione della fondazione

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

Art. 18 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di indirizzo ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita. Lo scioglimento è deliberato con la maggioranza prevista all'art 10

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 19 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due

arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 20 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 21 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.